

Le categorie. Mancano ancora alcuni regolamenti attuativi del Dpr 137/12, tra cui quello per le società Stp

Prossimo step la riforma dell'esame di Stato

■ Tirocinio di durata massima 18 mesi (per le professioni non sanitarie), obbligatorio a discrezione del singolo Ordine, da svolgere per i primi sei mesi anche presso un'università convenzionata, durante l'ultimo anno di studi. Sono queste le principali novità introdotte dal Dpr 137/12, in vigore da metà agosto, per favorire l'accesso dei giovani alla professione.

«La nuova formulazione dell'accesso agli Ordini professionali - spiega Marina Calderone, presidente Cup (Comitato unitario professioni) - vuole essere un'opportunità ulteriore per i giovani, che negli anni scorsi hanno già dimostrato di ritenere l'esercizio della professione ordinistica una vera e propria alternativa occupazionale. Non a caso oltre il 50% degli iscritti agli Ordini ha meno di 45 anni, chiaro segnale di semplicità di accesso e buona attrattiva. Per

quanto concerne poi eventuali ed ulteriori modifiche, la dizione utilizzata dal legislatore lascia ampia facoltà ai vari ordinamenti di regolamentare l'accesso in base alle diverse esigenze. In tal senso non vi è dubbio che molte professioni stanno ripensando a modalità operative più adatte alle mutate condizioni».

La soddisfazione per l'abbassamento della durata del praticantato è generalizzata tra le categorie che lo prevedono, in particolare tra i commercialisti, che vedono dimezzato il periodo, da 36 a 18 mesi. «Occorre però lavorare sugli accordi tra Ordini e università per rendere effettiva la possibilità di svolgerne i primi sei mesi durante l'ultimo anno di studi», rileva Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Un tema controverso, per la presenza o meno dei soci di capitale,

è quello delle Stp, le società tra professionisti previste dalla riforma, per le quali non è ancora stato pubblicato il regolamento attuativo. Il presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Leopoldo Freyrie, ha scritto una lettera nei giorni scorsi ai principali esponenti del governo per ottenerne la pubblicazione prima delle prossime elezioni politiche.

Contrari alle Stp con soci di capitale sono gli avvocati, che hanno visto approvata la legge di riforma dell'ordinamento forense lo scorso 21 dicembre. «La possibilità di costituire società, senza socio di capitale, che promuovano l'aggregazione tra professionisti va a favore dei giovani - dice Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense - perché può stimolare una migliore organizzazione degli studi, con un conseguente miglioramento dei risultati reddituali. Un'altra misura positiva per i giovani, in pro-

spettiva, è la specializzazione, che può essere conseguita dopo otto anni di iscrizione all'albo. Inoltre, durante il praticantato, abbassato a 18 mesi, è previsto un rimborso spese».

Dopo la riforma delle professioni, alcune categorie, come architetti e ingegneri, pensano a una riforma dell'esame di Stato, da semplificare nel numero di prove a fronte della partecipazione a periodi di tirocinio (oggi non obbligatori). Un esame più "leggero" è già previsto per i consulenti del lavoro: «Il nostro esame di Stato - spiega Vincenzo Silvestri, vicepresidente del Consiglio nazionale consulenti del lavoro - ha una modulazione improntata alla modernità, con due sole prove scritte e una orale. Riteniamo che interventi migliorativi possano esservi particolarmente sull'organizzazione dello stesso. Stiamo infatti ipotizzando di sostituire le sessioni regionali con una unica su base nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NORME PER L'ACCESSO

Il tirocinio

■ L'articolo 6 del Dpr 137/12 (Riforma delle professioni) stabilisce che il tirocinio è obbligatorio solo quando è previsto dall'ordinamento della singola professione.

■ Il tirocinio non può durare più di 18 mesi, tranne che per le professioni sanitarie. Consiste «nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione».

■ Il professionista al quale il praticante è affidato deve essere iscritto all'albo da almeno cinque anni e non può seguire più di tre praticanti nello stesso periodo,

salvo autorizzazione concessa dall'Ordine territoriale.

■ Si può svolgere il tirocinio (per non più di sei mesi) in altri Paesi, presso enti o professionisti «con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione». Inoltre, i primi sei mesi possono essere svolti in un'università convenzionata, se si è iscritti all'ultimo anno di studi. Sono anche possibili convenzioni per il tirocinio post-laurea presso pubbliche amministrazioni

Per gli avvocati

■ La riforma dell'ordinamento forense, approvata il 21 dicembre scorso, prevede anche per gli avvocati un periodo massimo di praticantato di 18 mesi

IL PRATICANTATO

Per gli ordini che prevedono il tirocinio la durata massima è abbassata a 18 mesi. Fanno eccezione le professioni sanitarie

